



Statuti di Lepontia Cantonale

- Art. 1 Con il nome di LEPONTIA CANTONALE è costituita un'Associazione secondo gli art. 60 ss. del Codice civile svizzero.
- LEPONTIA CANTONALE è sezione regionale della Società degli Studenti Svizzeri (SSS).
- Art. 2 Scopo della Associazione è di consolidare la virtù, la scienza, l'amicizia, contribuendo alla formazione dello Stato e della società, secondo i principi cristiani.
Si discutono, esaminano ed approfondiscono tematiche fondamentali e problemi di attualità nello spirito democratico del Paese.
- Art. 3 Il domicilio dell'associazione è quello del Presidente.
- Art. 4 L'associazione si compone di studenti liceali, di scuole medio superiori, di scuole universitarie professionali, di Università e di professionisti e laureati che ne condividono lo scopo e hanno versato la tassa di adesione.
I soci delle sezioni universitarie e liceali sono automaticamente membri di LEPONTIA CANTONALE.
I soci della Società degli Studenti Svizzeri (SSS) residenti in Ticino possono far parte di LEPONTIA CANTONALE senza ulteriori formalità.
- Art. 5 Presso le sedi universitarie o liceali possono essere fondate sezioni accademiche o studentesche di Lepontia: prima della costituzione, le nuove sezioni devono chiedere, conformemente agli art. 6 e 7, il riconoscimento dell'Assemblea Generale di LEPONTIA CANTONALE.
- Art. 6 Le sezioni universitarie e liceali si ispireranno ai principi e alle tradizioni di Lepontia così come risulta dai presenti statuti e dalla prassi di LEPONTIA CANTONALE: in particolare le sezioni saranno costituite ai sensi degli art. 60 ss. CCS.
- Art. 7 Prima di costituirsi ufficialmente ogni nuova sezione dovrà indirizzare la sua richiesta di riconoscimento e una bozza dei propri statuti al comitato di LEPONTIA CANTONALE, il quale veglierà all'applicazione dell'art. 6 e potrà, nel caso che esso non venga rispettato, rifiutarsi di sottomettere la richiesta all'Assemblea.
- Art. 8 La tassa annuale di adesione è fissata in Fr. 50.-.
- Art. 9 Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea generale;
- il comitato;
- i revisori.
- Art. 10 I compiti dell'Assemblea Generale sono:
- approvare e modificare gli statuti;
- eleggere ogni quattro anni o all'occasione di dimissioni il comitato, il presidente e i vice presidenti;
- approvare la relazione annuale del comitato;
- nominare ogni quattro anni due revisori dei conti;



LEPONTIA CANTONALE

Associazione degli studenti e dei professionisti cattolici ticinesi

Fondata a Bellinzona il 1° agosto del 1885

- approvare il consuntivo, sentito il rapporto dei revisori;
- riconoscere la formazione di sezioni universitarie e liceali.

- Art. 11 L'Assemblea si riunisce:
- ordinariamente una volta all'anno;
 - straordinariamente quando un quinto dei membri lo richieda o il comitato lo ritenga opportuno; oppure quando un terzo delle sezioni lo richieda.
- Art. 12 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata mediante comunicazione personale.
- Art. 13 L'Assemblea può validamente deliberare indipendentemente dal numero dei membri.
- Art. 14 Il comitato è composto da tre membri al minimo, di undici al massimo.
- Art. 15 I compiti del comitato sono:
- dirigere le attività di LEPONTIA CANTONALE;
 - designare al suo interno il segretario e il cassiere;
 - elaborare il programma di attività annuale e attuare le manifestazioni;
 - elaborare la relazione annuale;
 - elaborare il consuntivo;
 - proporre eventuali modifiche statutarie;
 - sostenere l'attività delle sezioni universitarie e liceali;
 - vagliare la richiesta di riconoscimento delle sezioni sottomettendole, se del caso, all'Assemblea Generale.
- Art. 16 Il comitato è convocato dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
- Art. 17 I compiti del presidente sono:
- coordinare le attività del comitato;
 - curare con il segretario la parte amministrativa;
 - curare con il cassiere la parte finanziaria;
 - rappresentare l'associazione di fronte a terzi;
 - convocare e presiedere l'Assemblea Generale;
 - presentare all'Assemblea Generale la relazione annuale ed il consuntivo elaborati dal comitato;
 - curare i rapporti con la SSS;
 - curare i rapporti con le sezioni.
- Art. 18 Il comitato e il presidente possono delegare una parte dei propri compiti ai vice presidenti.
- Art. 19 I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea Generale e restano in carica quattro anni.
- Art. 20 I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:
- dalle tasse di adesione dei membri;
 - dal ricavato delle azioni e dalle manifestazioni promosse;
 - da eventuali sussidi, lasciti e donazioni.
- Art. 21 Il mancato pagamento della tassa annuale per due esercizi consecutivi equivale alle dimissioni dall'associazione. Il nominativo del membro non pagante rimane per un massimo di cinque anni nel repertorio dei membri e dei simpatizzanti dell'Associazione.



LEPONTIA CANTONALE

Associazione degli studenti e dei professionisti cattolici ticinesi

Fondata a Bellinzona il 1° agosto del 1885

- Art. 22 L'Associazione può decidere con maggioranza di due terzi il proprio scioglimento.
- Art. 23 In caso di scioglimento, gli attivi saranno versati su un conto bloccato intestato alla SSS che li terrà a disposizione di un'eventuale altra associazione con sede in Ticino avente scopi analoghi a quelli dell'art. 2 del presente statuto.
- Art. 24 Per tutto quanto non stabilito nei presenti statuti fanno stato le disposizioni degli art. 60 ss CCS.